

## *IL CONSIGLIO COMUNALE*

**VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23, recante disposizioni in materia di federalismo municipale, che ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'Imposta Comunale sugli immobili;

**VISTO** il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214, che ha anticipato in forma sperimentale l'Imposta Municipale Propria con decorrenza dall'anno 2012 con conseguente applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli artt. 8 e 9 del su indicato D.Lgs. 23/2011 e delle disposizioni contenute nel medesimo D.L., stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

Visto altresì il D.Lgs. n.504/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il su indicato Decreto Legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

**VISTO** il D.Lgs. n.446/1997, in particolare l'art.52 e l'art.59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte del su citato decreto;

**RILEVATO** che tra le innovazioni apportate dal Decreto Legge, viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale, intesa "quale immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente", comprese le pertinenze della stessa, intese "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

**ATTESO** che le aliquote, come indicato nei c.6,7,8 e 9, art.13, stesso D.L. 201/2011, sono previste nelle seguenti misure:

- Aliquota base pari allo 0,76% (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali)
- Aliquota dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali)
- Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (con possibilità di variazione in diminuzione sino allo 0,1%);

**RILEVATO** che ai Comuni è data la facoltà di:

- Ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi dell'Imposta sul Reddito delle Società, ovvero nel caso di immobili locati;

- Applicare l'aliquota prevista per l'abitazione principale anche alla ex casa coniugale unitamente alle pertinenze, del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale;
- Applicare l'aliquota per 'abitazione principale anche alle unità immobiliari, unitamente alle pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

**RILEVATO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista di euro 200,00 è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 (art.13, c.10 D.L. 201/2011). I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

**FATTO** presente che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, art.13, D.L. 201/2011, e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria e che le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

**DATO ATTO** che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile, ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, rivalutate del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
- d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013);
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
- f) 130 per i terreni agricoli;
- g) 110 per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

**RILEVATO** che l'art.13 del D.L. 201/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446;

**CONSIDERATO** che l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interesse e sanzioni.

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli:

- di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile del servizio;
- di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

CON voti unanimi, espressi per alzata di mano dai nr.7 Consiglieri presenti e votanti, più il Sindaco,

### *DELIBERA*

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI DETERMINARE** per l'anno 2012 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria:
  - aliquota di base 0,76 per cento
  - aliquota abitazione principale 0,4 per cento
  - detrazione base euro 200,00 con maggiorazione euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, a netto di quella di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00
  - aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento;

- 3) **DI DISPORRE** che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi del comma 15, art.13 D.L. 201/2011.
- 4) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.

\*\*\*\*\*

Deliberazione del C.C. n. 1 del 30/03/2012

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile- art. 49 D.Lgs. 267/2000.

Odalengo Piccolo, Li 30/03/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Rag. Fiorella Tasso